

CONTENUTI E MODALITA' DI INVIO DELLE VARIANTI PARZIALI

Documentazione da presentare per la formulazione del parere

Atti necessari per l'espressione del pronunciamento di competenza della Provincia:

◆ Richiesta parere

Deve riportare l'esatta indicazione della variante, degli estremi della delibera di adozione, della documentazione allegata e contenere – se non riportata nella deliberazione consiliare di adozione – la dichiarazione circa la conoscenza di progetti sovracomunali approvati che possano interferire con gli oggetti di variante.

◆ Deliberazione consiliare di adozione del progetto preliminare

Per la corretta redazione dell'atto deliberativo deve essere fatto esplicito riferimento ai contenuti dell'art. 17 della LR 56/77, come modificato dalla LR 5 marzo 2013, n. 3 e dalla LR 12 agosto 2013, n.17 *"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013"* pubblicata sul BUR n. 33 del 14.8.2013, in particolare ai seguenti commi:

- **Comma 2:**
deve essere dichiarata la conformità della variante con la pianificazione sovracomunale (PTR, Piani d'area ...);
- **Comma 5:**
deve essere dichiarato il rispetto di tutte le condizioni (lettere da a) ad h)) che definiscono la variante parziale elencandole in dettaglio nella deliberazione ed esplicitandole nella relazione illustrativa.
Per la verifica della lettera a), la relazione illustrativa dovrà contenere copia della deliberazione regionale di approvazione del PRG vigente e successive eventuali varianti;
- **Comma 6:**
nel caso in cui le modifiche di variante riguardino nuove previsioni insediative gli elaborati devono comprendere una **tavola schematica delle urbanizzazioni** primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.
 - Nel caso in cui gli oggetti non riguardino nuove previsioni insediative, la deliberazione comunale dovrà esplicitare l'eventuale mancata predisposizione della tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti;
- **Comma 7:**
oltre alla puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è da classificare come parziale, di cui al comma 5, occorre riportare il prospetto numerico relativo alla **capacità insediativa residenziale vigente**, da cui deve emergere il rispetto dei **parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f)** riferite al complesso delle varianti parziali approvate.
 - Nel caso in cui gli oggetti di variante non interessino la capacità insediativa o non necessitino di alcuna verifica relativa ad aree a servizi o attività economiche, nella deliberazione deve essere fatto esplicito riferimento a tale circostanza, **confermando e precisando comunque sempre il valore della capacità residenziale esistente;**

in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica:

- **Comma 8:**

con procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS nella deliberazione “in sequenza” deve essere dichiarato **l'esito** della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS,

oppure,

in applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS in maniera contestuale, ai sensi della DGR 29.2.2016, n. 25-2977, nella delibera di adozione della variante deve essere esplicitata l'applicazione di tale modalità

- **Comma 11:**

nel **caso di esclusione** dal processo di valutazione ambientale strategica, di cui al c. 9 dell'art. 17 (come modificato dalla LR 17/2013) la deliberazione di adozione deve contenere la **puntuale elencazione** delle condizioni di esclusione (variante per area di localizzazione di intervento soggetto a VIA, adeguamento al PAI, adeguamento a normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, adeguamento a normativa e disposizioni puntuali di altri piani settoriali i piani sovraordinati già sottoposti a VAS).

La mancanza della deliberazione o l'incompletezza della deliberazione rispetto a quanto indicato ai commi precedenti, determina la non procedibilità dell'istruttoria.

◆ **Elaborati** di variante adottati, firmati dal professionista incaricato e abilitato a redigerla e dal responsabile del procedimento. La denominazione deve corrispondere perfettamente a quella degli elaborati elencati in delibera.

In linea generale gli **elaborati** devono comprendere:

- **Relazione illustrativa:**

deve contenere le motivazioni e la puntuale descrizione di tutte le modifiche apportate al P.R.G. per consentirne la completa individuazione e comprensione: al tal fine è opportuna l'illustrazione, mediante idonei stralci cartografici e/o normativi della situazione del P.R.G. vigente per rendere possibile la comparazione con la proposta di variante.

Inoltre, si richiede che sia/no inserita/e la/le deliberazione/i regionale/i di approvazione del PRG e relative varianti strutturali, a supporto della dichiarazione comunale circa il rispetto delle modificazioni introdotte in sede di approvazione regionale, di cui all'art. 17, comma 5, lettera a) della LR 56/77, come modificata dalla LR 3/2013.

La mancanza della relazione illustrativa determina la non procedibilità dell'istruttoria sino all'avvenuta integrazione.

- **Norme tecniche di attuazione:**

nel caso in cui siano oggetto di modifiche, è necessario che le modifiche siano evidenziate all'interno del testo originario.

- **Tavole** della variante, alle diverse scale dello strumento urbanistico vigente:

devono essere allegate tutte le tavole necessarie in rapporto ai contenuti della variante in modo tale che ad approvazione avvenuta, possano sostituire le tavole originarie di P.R.G.

- **Tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti:**

può anche essere inserita nella relazione come stralcio cartografico illustrativo della situazione vigente. Si ricorda che l'eventuale mancata predisposizione della tavola schematica deve essere chiaramente esplicitata nelle deliberazioni di adozione ed approvazione.

- **Verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica:**

può essere inserita nella relazione illustrativa, senza necessariamente costituire un allegato.

- **Eventuale relazione geologico-tecnica:**
deve essere effettuata per le aree oggetto di variante interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche.

In caso di mancata rispondenza tra la documentazione inviata e quella elencata in delibera, non si procede all'istruttoria, restituendo gli atti al Comune.

Verifica di assoggettabilità alla VAS

Ai sensi delle disposizioni della vigente **DGR 29.02.2016 n. 25-2977 (Allegato 1, punti j.1 e j.2)** la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS può essere effettuata:

- **“in maniera contestuale” alla variante**, in tal caso la Provincia esprime il parere di competenza e fornisce il contributo ambientale entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione di variante, **comprensiva del documento tecnico** di verifica di assoggettabilità alla VAS (v. Allegato 1, punto 1.4);
- **“in sequenza”**, per la quale la **fase di verifica viene effettuata prima di procedere all'adozione e pubblicazione della variante**. In tal caso la Provincia esprime il proprio contributo ambientale entro 30 giorni dal ricevimento del documento tecnico di verifica VAS, adottato con deliberazione di Giunta comunale. L'esito della valutazione deve essere riportato all'interno delle delibere di adozione ed approvazione della variante. Come precisato dall'Allegato 1, punto 1.4 “Documentazione necessaria” della DGR sopra citata, il documento tecnico di verifica VAS deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato VI del D.Lgs 152/2006 e smi.

Formato della documentazione e modalità di invio

Documentazione in formato cartaceo

- ◆ **Richiesta parere**
- ◆ **Deliberazione consiliare di adozione** del progetto preliminare, in copia conforme all'originale
- ◆ **N. 1 copia su supporto informatico (CD/DVD) degli elaborati** di variante adottati, redatti dal professionista incaricato e abilitato a redigerla
- ◆ **Certificazione** in merito alla conformità di quanto contenuto sul supporto informatico con l'originale allegato alla deliberazione consiliare
- ◆ **N. 1 copia cartacea della tavola di progetto** del territorio comunale (in scala 1:5.000 o 1:10.000), a firma del professionista incaricato e del responsabile del procedimento, contenente l'evidenziazione degli oggetti di variante.

Indirizzo di posta: **Provincia di Cuneo - Ufficio Pianificazione - C.so Nizza 21 - 12100 Cuneo**

Documentazione in formato elettronico

Dimensione massima complessiva 50 MB - tramite posta elettronica certificata

- ◆ **Richiesta parere:**
 - scansione dell'originale cartaceo sottoscritto, firmata digitalmente, **ovvero**
 - file pdf/A, firmato digitalmente
- ◆ **Deliberazione consiliare, in copia conforme all'originale:**
 - scansione dell'originale cartaceo, firmata digitalmente dal segretario comunale o suo delegato, **ovvero**

- file pdf/A, firmato digitalmente
- ◆ **Elaborati:**
 - **files pdf/A + certificazione** della conformità della documentazione informatica con l'originale allegato alla deliberazione consiliare, sottoscritta digitalmente dal responsabile del procedimento, **ovvero**
 - **files pdf/A, firmati digitalmente** dal professionista incaricato e dal responsabile del procedimento

Posta elettronica certificata: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Documentazione di dimensione superiore a 50 MB

- Inviare la documentazione **su supporto informatico (CD) con lettera di trasmissione** in formato cartaceo, anticipata in formato digitale tramite posta certificata.
ovvero
- Trasmettere la documentazione di variante tramite posta certificata **mediante più invii, precisandone il numero.**

Una documentazione incompleta – in formato elettronico o cartaceo – non consente l'avvio del procedimento per la formulazione del parere provinciale.

Si ricorda, secondo quanto precisato nel Regolamento regionale "Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'art. 15bis della LR 56/77 (Tutela e uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale, emanato con DGPR 23 gennaio 2017 n. 1/8R, *"comunicare esclusivamente l'indirizzo internet dal quale scaricare la documentazione non assolve le incombenze previste a carico dell'ente proponente dall'articolo 15, commi 4 e 5 della LR 56/77"*. Pertanto, anche per gli elaborati delle varianti parziali, oltre alla deliberazione di adozione/approvazione, **occorre trasmettere la documentazione e gli elaborati** che costituiscono parti integranti di tale provvedimento.

Documentazione da inviare ad avvenuta approvazione

Entro dieci giorni dall'**approvazione definitiva** deve essere inviata alla Provincia, nel formato e con le modalità in precedenza indicate:

- **Lettera di trasmissione**
- **Deliberazione consiliare di approvazione**, in copia conforme all'originale
- **n. 1 copia completa** degli elaborati approvati in formato elettronico,
- **certificazione** di conformità degli elaborati digitali con gli originali allegati alla deliberazione consiliare

Indirizzo di posta: **Provincia di Cuneo - Ufficio Pianificazione - C.so Nizza 21 - 12100 Cuneo**

Posta elettronica certificata: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Della documentazione di approvazione definitiva deve essere inoltrata anche **copia alla Regione**.

La variante diviene efficace in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (art. 17, comma 7, LR 56/77 come modificata dalle LR 3/2013 e LR 17/2013)